

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIASENTI, CALEFFI, TERRACINI, LUSSU, ARTOM, PARRI, LAMI STARNUTI e CHABOD**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1964

Estensione di benefici di carriera, quiescenza e pensione a dipendenti delle pubbliche Amministrazioni colpiti da persecuzioni politiche e razziali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge proposta ha il fine di porre fine ad una grave sperequazione esistente ai danni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, i quali furono privati del loro impiego e gravemente danneggiati nella loro carriera sia perchè colpiti dalle leggi razziali, sia in conseguenza del loro atteggiamento di lotta e di resistenza al fascismo, e di integrare le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 gennaio 1944, n. 9 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 novembre 1945, n. 880.

A distanza di ben 17 anni dalla fine della dittatura e dall'avvento del regime democratico questi cittadini non hanno ancora ottenuto una completa riparazione, almeno agli effetti del loro impiego e della loro carriera, dei danni subiti per arbitri e persecuzioni di cui sono stati vittime, nè la loro posizione è stata adeguata a quella degli altri dipendenti che hanno beneficiato di provvedimenti di inquadramento.

Con l'articolo 1 si estendono ai dipendenti di Enti pubblici già licenziati o allontanati dal servizio o dimissionari per motivi politici o razziali e riammessi in servizio dopo la fine del fascismo, i benefici concessi agli altri dipendenti di Enti pubblici per

effetto dell'inquadramento nei ruoli del personale avventizio.

Con l'articolo 2 si determinano i requisiti per essere ammessi al godimento dei benefici dell'inquadramento.

Con gli articoli 3 e 4 si dispongono le modalità per perequare, agli effetti della determinazione dell'anzianità, del trattamento di quiescenza e della pensione, i dipendenti di cui all'articolo 1 al personale avventizio già inquadrate nei ruoli. Da rilevare che la legge prescrive che il trattamento economico a favore di coloro di cui prevede l'immissione nei ruoli decorra dalla sua entrata in vigore.

Con l'articolo 5 si stabilisce il termine per la presentazione delle domande.

Con l'articolo 6 si toglie una gravissima sperequazione esistente a danno dei professori universitari collocati a riposo perchè considerati di razza ebraica per effetto del regio decreto-legge 15 novembre 1938, numero 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, e riammessi in servizio ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25. Ad essi il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, articolo 19, in considerazione che per oltre sei anni erano

stati collocati a riposo, esclusi da ogni attività universitaria, e non avevano percepito alcuno stipendio, aveva attribuito, quale parziale compensazione del danno materiale e morale ingiustamente subito, il diritto di essere collocati a riposo solo al compimento del 75° anno di età. Successivamente veniva emanata la legge 4 luglio 1950, n. 498, la quale concedeva a tutti i professori universitari il beneficio di rimanere per cinque anni dal 70° al 75° anno di età nella condizione di professore fuori ruolo con godimento dell'intero stipendio.

Questa legge non teneva conto della speciale posizione già attribuita ai professori colpiti dalle disposizioni razziali a compensazione dei sei anni durante i quali erano stati esclusi dall'insegnamento e dallo stipendio e praticamente sopprimeva la compensazione, accordata, non estendendo anche ad essi il beneficio concesso agli altri professori di restare 5 anni in qualità di fuori ruolo con godimento dell'intero stipendio prima di essere collocati in pensione.

È pertanto doveroso porre in concordanza la disposizione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, articolo 19, con la disposizione di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 498, e pertanto estendere ai professori colpiti dalle leggi razziali e riammessi in servizio lo stesso beneficio di essere posti in pensione 5 anni più tardi del termine per essi fissato, restando per 5 anni nella posizione di fuori ruolo.

Con l'articolo 7 si concede ai dipendenti di cui all'articolo 2 che per oltre sei anni sono stati privati dello stipendio perchè dispensati dal servizio in applicazione delle leggi fasciste, un'indennità sotto forma di aumento *una tantum* sul trattamento di quiescenza.

Con l'articolo 8 si precisa che la decorrenza dei benefici previsti sarà quella del 1° gennaio successivo alla pubblicazione della legge e quindi agli stati di previsione delle Amministrazioni interessate dell'esercizio che incomincia con tale giorno dovranno fare carico i relativi oneri.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le Amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni provinciali e comunali e quelle da esse dipendenti, le Amministrazioni degli Enti locali e degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, ed in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti a qualsiasi titolo a tutela e vigilanza dello Stato, comprese quelle sanitarie ed ospedaliere, le quali, a seguito di disposizioni generali o particolari o transitorie, anche se successivamente abrogate, abbiano proceduto all'inquadramento nei ruoli di tutto o anche di parte del personale avventizio, comunque assunto o denominato, o che ne abbiano determinato particolari benefici nello sviluppo di carriera, debbono estendere su domanda degli interessati quei benefici ai dipendenti di cui al seguente articolo 2 già licenziati o comunque allontanati dal servizio o dimissionati per motivi politici e razziali sotto il regime fascista e riammessi in servizio.

I dipendenti delle Amministrazioni indicati nella prima parte di questo articolo, ai quali, in applicazione dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dalla legge 8 novembre 1956, n. 1317, sia stato concesso dalla Commissione di cui all'articolo 8 della citata legge 10 marzo 1955, numero 96, il diritto di rimanere in servizio sino al compimento del 70° anno di età, sono inseriti in soprannumero nell'organico delle rispettive Amministrazioni, nel grado corrispondente alla funzione riconosciuta dalla predetta Commissione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 sono applicabili ai soli dipendenti delle Amministrazioni elencate in detto articolo:

a) che risultino essere stati considerati dalle leggi razziali come appartenenti alla razza ebraica;

b) che risultino essersi rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;

c) che in concomitanza con le dimissioni o con il provvedimento di licenziamento o di allontanamento dal servizio, abbiano subito condanne penali per reati politici o siano stati assegnati al confino di polizia per motivi politici;

d) che risultino essere stati licenziati o allontanati dal servizio o siano stati costretti a dare le dimissioni per essersi posti in condizioni di incompatibilità con le direttive politiche generali del Governo fascista;

e) che nel periodo fra il 1° gennaio 1922 ed il 30 aprile 1945 risultino essere stati licenziati o allontanati dal servizio per fatti politici-sindacali, compresa la partecipazione a scioperi, o per scarso rendimento qualora tale motivazione sia in contraddizione con il complesso delle note caratteristiche e dei rapporti informativi;

f) che risultino essere stati costretti a dimettersi per non sottostare a restrizioni o limitazioni di carriera per leggi e disposizioni emanate dal 1° agosto 1922 al 30 aprile 1945 ed abrogate con la caduta del fascismo.

Art. 3.

Ai dipendenti immessi nei ruoli ai sensi dell'articolo 1 è conferita una anzianità pari a quella che attualmente hanno i dipendenti della stessa Amministrazione, i quali hanno beneficiato di provvedimenti di inquadramento e che agli effetti dell'impiego si trovavano nella medesima situazione dei primi al momento del licenziamento, dell'allontanamento dal servizio o delle dimissioni di questi.

Art. 4.

Il trattamento economico corrispondente ai gradi e all'anzianità conferiti ai sensi degli articoli 1 e 3 decorre dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli immessi nei ruoli il periodo di tempo intercorso dalla data della cessazione dal servizio a quello dell'immissione è computato per intero uti-

le ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione dell'indennità di buona uscita. Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla presente legge si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione delle medie per la liquidazione delle pensioni.

Art. 5.

Le domande di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere presentate alle rispettive Amministrazioni nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di decesso dell'interessato i suoi eredi sono ammessi a far valere le precedenti disposizioni ai soli fini economici e di pensione.

Art. 6.

Ai professori universitari ammessi al godimento del diritto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, sono estesi, in relazione al predetto decreto legislativo luogotenenziale, i benefici di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 498. A tal fine essi, al compimento del 75° anno di età, sono posti nella condizione di professori fuori ruolo sino al compimento dell'80° anno di età.

Art. 7.

Ai dipendenti indicati nell'articolo 2, riammessi in servizio, è concessa, al momento di essere collocati definitivamente in pensione, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una somma pari a cinque volte lo stipendio o la retribuzione conseguita nell'ultimo anno di servizio. Tale disposizione non si applica ai professori universitari.

Art. 8.

Le disposizioni previste negli articoli precedenti avranno effetto col 1° gennaio successivo alla pubblicazione della presente legge; i relativi oneri faranno carico agli stati di previsione delle Amministrazioni interessate per tale esercizio.